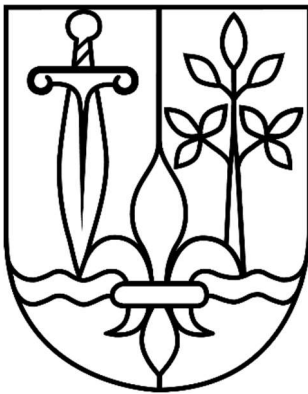




Comune di Bioggio
Ufficio tecnico comunale

**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA REPRESSIONE DEI
RUMORI MOLESTI E INUTILI E DEL
TURBAMENTO DELLA QUIETE
PUBBLICA E DELL'ORDINE PUBBLICO**

O1.11G

Agosto 2026

**Il presente documento è visionabile anche
sul sito web**

www.bioggio.ch/Albo-comunale

**Richiamati:**

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS);
- l'Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS) del 27 febbraio 2019;
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni (RSS) del 10 novembre 2021;
- la Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- la Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 (LDiss);
- il Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 6 aprile 2016 (ROrP);
- la Legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst);
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e, in particolare, gli artt. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- il Regolamento Organico Comunale del mese di marzo 2025,

o r d i n a:**CAPITOLO I – Disposizioni generali****Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari. Inoltre, adotta le misure di competenza comunale per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Art. 2 Principio

- ¹ Sul territorio giurisdizionale del Comune di Bioggio sono vietati i rumori e i comportamenti, causati senza necessità alcuna o per difetto di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
- ² In particolare: sono vietati i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati e, in genere, ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
- ³ Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, leggi, regolamenti e ordinanze, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

CAPITOLO II – Norme comportamentali**Art. 3 Quietè notturna e pausa pomeridiana**

- ¹ È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore 23.00 della vigilia alle ore 08.00.



- ² In particolare: è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e dopo le ore 19.00.
- ³ Il Municipio, in caso di comprovata necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe. Le deroghe devono essere richieste almeno 10 giorni prima del lavoro da svolgere.
- ⁴ Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza, in particolare per quanto riguarda i lavori agricoli e di giardinaggio (art. 6) e i lavori artigianali, industriali, edili e di genio civile (art. 7).

Art. 4 Domenica e giorni festivi

- ¹ La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi o molesti per il vicinato.
- ² In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata. Le deroghe devono essere richieste almeno 10 giorni prima del lavoro da svolgere.

Art. 5 Perturbamento della pubblica quiete e dell'ordine pubblico

- ¹ È vietato ogni perturbamento della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, in applicazione dell'art. 2 della Legge sull'ordine pubblico (LORP).
- ² È in particolare vietato:
 - a) praticare l'accattonaggio;
 - b) condurre nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali i cani non tenuti al guinzaglio e, qualora le circostanze lo richiedano o sia stato imposto, senza la museruola, lasciar vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi – compresi i cani appartenenti a razze soggette ad autorizzazione o restrizioni – che sono in loro custodia, omettere di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l'autorità quando è avvenuta;
 - c) omettere, malgrado l'ingiunzione fatta dalla competente autorità, di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistere, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
 - d) sporcare, imbrattare o in altro modo insudiciare (littering) tutto il suolo comunale e i beni pubblici, compresi i pali e le recinzioni:
 1. con sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, o simili);
 2. abbandonando imballaggi per cibi e bevande, resti di cibo e altri rifiuti quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc...;
 3. abbandonando riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
 4. abbandonando sacchetti e sacchettiini, plastiche, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, adesivi o altro;
 5. utilizzando vernici, spray o simili (*tags*).
 - e) disturbare, a causa del proprio stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
 - f) effettuare schiamazzi notturni nei luoghi abitati o disturbare il vicinato mediante la riproduzione e/o l'amplificazione del suono, in violazione delle norme locali di quiete;
 - g) riservato l'articolo 199 del Codice penale svizzero (CP), esercitare la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblica, siano essi all'aperto o al chiuso ma visibili al pubblico. L'esercizio della prostituzione è in particolare vietato:
 1. nelle zone che il Piano Regolatore prevede prevalentemente a destinazione residenziale;
 2. nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali
 - parchi gioco, zone di svago pubbliche e zone con attrezzature sportive (raggio di 300 m);
 - scuole di ogni ordine e grado (raggio di 300 m);
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio di 300 m);
 - nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto (raggio di 100 m);



h) praticare l'adescamento visibile al pubblico, allo scopo di esercitare la prostituzione.

³ Restano riservate eventuali altre norme comunali in materia.

Art. 6 Lavori agricoli e di giardinaggio

- ¹ L'utilizzo di macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatori, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) è ammesso solo se munite di silenziatori omologati e non manomessi.
- ² La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00, come pure il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
- ³ Sono accordate deroghe nel caso di attività agricole svolte a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.
- ⁴ In caso di allerta canicola dichiarata dalle competenti Autorità cantonali, l'orario di inizio dei lavori all'aperto – segnatamente nei settori quali il giardinaggio esercitato da professionisti – è stabilito conformemente alle disposizioni emanate dai servizi cantonali competenti. In tali circostanze, e in deroga agli orari ordinari previsti ai precedenti capoversi del presente articolo, l'inizio dei lavori può essere anticipato alle ore 06.00, salvo diverse disposizioni del Municipio, il quale si allinea alle indicazioni cantonali e si riserva di adottare ulteriori misure qualora necessario.

Art. 7 Lavori artigianali, industriali, edili e di genio civile

- ¹ Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, della casa anziani, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
- ² Ai lavori edili è applicabile la *"Direttiva federale sui provvedimenti di costruzione e di esercizio per limitare il rumore dei cantieri"* ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
 - a) dove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, centri diurni, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e comunque previa autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
 - b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. Su richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
 - f) non è consentito lasciare in moto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
 - g) L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00, e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Le ditte firmatarie del contratto collettivo di lavoro che ottengono dall'Ufficio paritetico l'autorizzazione a operare il sabato sono tenute a rispettare i medesimi orari previsti e a darne comunicazione preventiva al Municipio, affinché quest'ultimo ne sia informato tempestivamente prima dell'esecuzione dei lavori.
- ³ Nei giorni in cui è ufficialmente in vigore l'allarme canicola decretato dalle Autorità cantonali, l'orario di inizio dei lavori all'aperto – segnatamente nei settori esercitati da professionisti quali l'artigianato, l'industria, l'edilizia ed il genio civile – è stabilito conformemente alle disposizioni emanate dai servizi cantonali competenti. In tali circostanze, in deroga agli orari ordinari previsti al precedente capoverso del presente articolo, è consentito l'inizio dei lavori anticipato alle ore 06.00, salvo disposizione contrarie del Municipio, che si riserva inoltre la facoltà di adottare ulteriori misure qualora necessario.
- ⁴ Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni sul cantiere e/o sul lavoro.
- ⁵ In caso di inosservanza delle disposizioni, il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali:



- l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori,
- limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e/o orari,
- oppure ordinare la sospensione dei lavori.

⁶ È riservata la procedura di contravvenzione.

⁷ In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata. Le deroghe devono essere richieste 10 giorni prima del lavoro da svolgere.

Art. 8 Apparecchi per la riproduzione del suono

- ¹ Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 9 della presente Ordinanza.
- ² Dopo le ore 23.00, i suoni devono essere ridotti all'interno, in modo tale da non essere percepiti da terzi.
- ³ Riservata l'eventuale concessione di un'autorizzazione municipale specifica, dopo le ore 23.00 sono vietati tutti i suoni riprodotti all'esterno.
- ⁴ Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 9 Manifestazioni pubbliche e feste

- ¹ L'organizzazione di una manifestazione ricorrente o occasionale, aperta al pubblico, di qualsiasi genere (come, ad esempio: gare, sagre, feste, concerti, karaoke, dj set, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
- ² L'utilizzo di impianti di riproduzione elettroacustica del suono deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione, come pure deve essere notificata anche l'eventuale esposizione ad un livello sonoro medio superiore a 93 dB.
- ³ L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio e nei limiti delle normative federali e cantonali vigenti. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
- ⁴ La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 30 giorni prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
- ⁵ Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale concernente la protezione dagli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni (RSS) del 10 novembre 2021.

Art. 10 Parchi giochi, giochi all'aperto e attività sportive

- ¹ È vietato l'utilizzo dei parchi giochi pubblici dalle ore 23.00 alle ore 08.00.
- ² I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.
- ³ Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio, previa presentazione della domanda scritta e motivata.
- ⁴ La pratica di giochi e di attività sportive all'aperto è regolata da disposizioni municipali o, se del caso, dall'apposita Ordinanza Municipale.

Art. 11 Fuochi d'artificio, petardi, ecc...

- ¹ L'accensione di fuochi d'artificio, così come lo sparo di mortaretti, di bombette e di castagnette o simili sono vietati su tutto il territorio del Comune, ad eccezione della Festa nazionale del 1° agosto.
- ² Eventuali deroghe alle presenti disposizioni potranno essere concesse dal Municipio solamente in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.



- ³ Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, compreso il divieto di accensione fuochi all'aperto in caso di siccità, come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12 Animali

- ¹ I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
- ² In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali.
- ³ In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dagli organi di polizia comunale.

Art. 13 Veicoli a motore

- ¹ L'uso di veicoli a motore non deve causare rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 08.00.
- ² È segnatamente vietato:
 - a) far funzionare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
 - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile, nonché il richiamo tramite segnalatori acustici.
- ³ Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14 Sirene e impianti d'allarme

- ¹ È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina o dal cantiere ai quali sono destinati.
- ² Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.
- ³ Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV (Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).

CAPITOLO III – Disposizioni finali

Art. 15 Contravvenzioni

- ¹ Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.00, conformemente alla procedura disciplinata dagli artt. 145 e seguenti della LOC.
- ² Resta riservata l'applicazione di altre normative comunali, dei disposti della LOrP e del ROrP o di leggi speciali.

Art. 16 Provvedimenti

- ¹ Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.
- ² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS, che si applica per i casi di disobbedienza a decisioni dell'Autorità o dei funzionari competenti.



- ³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 17 Informazione alla cittadinanza

Per poter conseguire gli scopi previsti dalla presente Ordinanza, il Municipio informa la popolazione e tutti gli interessati in modo oggettivo, tempestivo e con ogni mezzo idoneo, oltre che per il tramite degli albi comunali e del sito web ufficiale del Comune (www.bioggio.ch).

Art. 18 Termini e rimedi giuridici dell'Ordinanza

Ai sensi dell'art. 192 LOC, contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

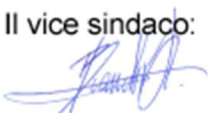
Art. 19 Disposizioni abrogative

- ¹ È abrogata l'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 10.12.2007.
² È abrogata l'Ordinanza Municipale concernente l'esercizio della prostituzione del 26.11.2018.
³ È abrogata l'Ordinanza Municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 07.10.2014.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente Ordinanza Municipale entra in vigore immediatamente scaduto il termine di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Il vice sindaco:  Daniele Bianchi		Il segretario:  Paolo Pianca
--	---	--

- Approvata con risoluzione municipale no. 908/2026 del 25.08.2026
- Pubblicata agli albi comunali dal 27.08.2026 al 28.09.2026